

COPIA



Deliberazione n. 33
in data 28-09-2017
Prot. n. _____

COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
Art. 32 L. 69/2009)

N. 918 Reg. Pubblicazioni

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **05-10-2017**

all'Albo on-line ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi**.

Addì, 05-10-2017

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
F.to (GAZZOLA LUISA)

UFFICI INTERESSATI

- ☐ SEGRETARIO
- ☐ SEGRETERIA/TRIBUTI
- ☐ RAGIONERIA
- ☐ COMMERCIO
- ☐ PROTOCOLLO
- ☐ TECNICO
- ☐ URBANISTICA/C.E.D.
- ☐ ANAGRA./STATO CIVILE
- ☐ ASSISTENZA
- ☐ BIBLIOTECA
- ☐ POLIZIA URBANA
- ☐ CULTURA

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TONDI MASSIMO	P	MARSANGO MARCO	P
CECCATO LUIGINO	P	SIBEN CLAUDIO	P
ZANOTTO SANDRA	P	BULLA BRUNO	A
REGINATO LINO	P	COMIN ELISA	A
SIGNOR SILVIA	P	VENDRASCO GIANMATTEO	A
BALLESTRIN CHIARA	A	LIBRALATO MARIO	P
MAZZAROLO ANNA PAOLA	A		

presenti n. **8** e assenti n. **5**.

Assiste all'adunanza la Dott.ssa **BERGAMIN ANTONELLA** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO**, Sig. **TONDI MASSIMO**, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

NOTE

.....
.....
.....

Immediatamente eseguibile: S

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 ('Tuell'), che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Tuell, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuell, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RICHIAMATE altresì le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fonte e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei

conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);

- in tal senso non è stato oggetto di ricognizione:
 - la società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;
 - parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società indirette di Asco Holding Spa e Ats, come da elenco sotto riportato, incluse invece nel piano di razionalizzazione 2015;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero);

VERIFICATO che:

- il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato “approvato” dal Sindaco, con decreto rep. N3/2015 prot.3310 in data 30/03/2015 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 30/04/2015;
- Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti via PEC in data 14/05/2015 (comunicazione prot. n. 5080);
- Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato in amministrazione trasparente al seguente link: <http://www.comune.fonte.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/107>;
- La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata approvata dal Sindaco con proprio decreto rep. Nr. 2/2016 prot. n. 3408 il 31/03/2016 e trasmessa alla Corte dei conti il 31/03/2016 con PEC prot. 3408;
- Con deliberazione n. 52 del 25/06/2015 sono state approvate dalla Giunta Comunale le “Direttive per gli organismi partecipati del comune di Fonte in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale per il triennio 2015/2017;
- è stata inoltrata tramite pec (nota prot. 8750-8752-8754-8755-8758-8760/2015) a tutte le società partecipate direttamente la richiesta di attuazione delle Linee Guida Anac in materia di prevenzione della corruzione;
- è stato richiesto un maggior coinvolgimento e controllo sull'attività delle società anche al Revisore dei Conti nell'attività di propria competenza (nota prot. 7833/2015) in materia di costi ma anche per gli adempimenti di cui alla Legge 190/2012;

RISCONTRATO che al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano di Razionalizzazione 2015*, il comune di **Fonte** partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- Società Asco Holding Spa con una quota del 0,20 %;
- Società Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,54%;
- Società Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 0,92%;
- Mobilità di Marca S.p.a. con una quota del 0,13%;
- C.T.M. Servizi S.r.l. con una quota del 2,24 %;
- Marca Riscossioni S.p.a. con una quota del 2,24 %;
- GAL dell'Alta Marca Trevigiana società consortile a responsabilità limitata con una quota di partecipazione dello 1,36%

Il comune di Fonte alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
------------------------	-------------------------	-------

Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi Srl	Feltrenergia – consorzio -	7,37%
	Viveracqua S.c. a r.l. - Consorzio quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611-612 art. 1 Legge 190/2014 (agli atti nota ATS prot. n. 9467 del 25/03/2015).	11,50%
Consorzio TV3 (ora Consiglio di bacino Priula)	Contarina Spa	40%

PRECISATO che nel Piano di razionalizzazione 2015 si erano richiamati, per completezza, alla voce “Altre partecipazioni ed associazionismo”:

- il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3;
- il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale);
- il Consorzio per il recupero “La Fornace di Asolo”;

DATO ATTO che tale partecipazioni dirette e indirette sono state oggetto del Piano di razionalizzazione 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2 del 29/08/2017 avente ad oggetto aggiornamento e modifica delibera G.C. n. 94/15.12.2016 "Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica del comune di Fonte”;

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl è stata dismessa mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all’obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 17 in data 30/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione;
- con riferimento al medesimo obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, , la partecipazione in CTM s.r.l. ed Marca riscossioni s.p.a sono state dismesse mediante atto di fusione per incorporazione in Mobilità di Marca s.p.a in data 4/11/2016, con presa d’atto del Consiglio comunale nr. 19 in data 30/05/2017;
- pertanto, in relazione ai due progetti di fusione sopra indicati già perfezionati alla data del presente atto, le schede allegate riportano esclusivamente i dati relativi alle società risultanti dal processo di fusione e le rispettive attuali quote, mentre nelle note delle singole schede sono riportate le quote di partecipazioni pre-fusione;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la **ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possiede alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Cod.Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod.Civ.;

PRESO ATTO CHE:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con la deliberazione 19/SEAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO in merito ad Asco Holding spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire "*in house*" il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "*strettamente necessarie*" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU., come già era stato e dichiarato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, quindi risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "*servizi di interesse generale*" (lettera a).

Asco Holding svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo). Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso questo Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding). Nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) svolge l'attività di distribuzione del gas attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indi-

rizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. L'attività di vendita di gas naturale inoltre viene svolta a favore dei cosiddetti '*clienti aventi diritto alla tutela*' ovvero '*clienti vulnerabili*', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi. La società, quindi risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "*servizi di interesse generale*" (lettera a). La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (però l'intero gruppo conta 526 dipendenti). La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.). L'amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. L'articolo 24, comma 4, del TU concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione";

- l'Amministrazione ha manifestato l'indirizzo di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare tutti i requisiti previsti dal TU.. A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 05.04 "Azioni di fusioni" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A) con cui è stato scelto politicamente la fusione con Asco TLC mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza. La rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune. Asco TLC ha 30 dipendenti ed ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000. La fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società. Qualora detta operazione risulti non praticabile, anche sulla base dell'analisi dei costi benefici del progetto di fusione elaborato dal C.d.A. di Asco Holding, la stessa non esclude una positiva valutazione su un progetto di fusione con altra società del Gruppo Asco Holding nel pieno rispetto dei dettami del T.U.S.P.

Per attuare la misura di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.:

- (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione, fermo restando quanto sopra indicato rispetto alla praticabilità dell'operazione, anche sulla base dell'analisi dei costi benefici del progetto di fusione elaborato dal C.d.A. di Asco Holding, e una conseguente positiva valutazione sulla fusione con altra società del Gruppo Asco Holding nel pieno rispetto dei dettami del T.U.S.P.
- I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione;

VISTO il parere rilasciato dall'Avv. Rossi e Piron (prot. 9437 del 10/08/2017) in merito al processo di fusione tra Asco Holding e Asco TLC

VISTO l'atto di intervento ex art. 9 L. 241/1990 ricevuto in data 19/09/2017 prot. n. 11055 dal socio privato di Asco Holding S.p.a. Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017 con nota prot. 11088;

TENUTO CONTO:

- degli atti istruttori acquisiti recentemente dal Comune che valutano anche le osservazioni esposte negli atti sopra indicati;
- che la Società Asco Holding non ha tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. e il Comune, da una prima analisi, intende promuovere un percorso di fusione con la partecipata Asco TLC che potrà consentire, oltre ad un auspicabile risparmio dei costi generali, di indirizzare il nuovo soggetto societario alle attività di sviluppo della fibra nei nostri territori; si tratta senza dubbio di un servizio rivolto a realizzare lo sviluppo economico e civile della comunità locali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, essendo una infrastruttura indispensabile per aziende impegnate in un mercato globale, e che non è detto che il mercato la renda disponibile in tutte le zone, particolarmente quelle meno remunerative, perché più difficili da raggiungere. Si tratta pertanto di un servizio di interesse generale perfettamente compatibile con la nozione comunitaria dei servizi pubblici;
- che la società Asco TLC svolge importanti servizi nel territorio della provincia di Treviso e consente operatività allo sportello UNIPASS, piattaforma informatica su cui i Comuni gestiscono lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e lo sportello unico edilizio (SUE);
- che una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

PRECISATO:

- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune;

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "*servizi di interesse generale*" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società. Il comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora proprietario del 1,54% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.
- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine è stata completata la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito a Mobilità di Marca s.p.a che:

- La società è stata costituita il 30.12.2011 attraverso un processo di fusione di diverse società operanti nella provincia di Treviso, che svolgevano analoghe attività di trasporto pubblico locale. E' stata costituita principalmente allo scopo di gestire "in house" il servizio pubblico di trasporto locale. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "*un servizio di interesse generale*" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società. Il comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati, è ora proprietario del 0,27% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere

autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito al GAL dell'Alta Marca Trevigiana:

- che il suo oggetto sociale è: attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio in particolare Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo. Il comune è ora proprietario del 1,35% del capitale sociale;
- che il GAL è costituito in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 – gruppi azione locale come confermato dall'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 che testualmente recita *"è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*;
- che il suo mantenimento si fonda su una deroga al T.U.P.S. in quanto organismo comunitario che consente l'accesso a finanziamenti comunitari altrimenti preclusi;
- che il Comune di Fonte è stato *stralciato* nella definizione del nuovo ambito territoriale designato di GAL, come determinato dal Consiglio di Amministrazione del GAL, vista la bocciatura da parte della Regione Veneto dell'ipotesi formulata dal GAL giusta nota del 17 Luglio 2015 prot. 206/2015 alla Terza Commissione attività produttive, cultura, turismo, agricoltura e ricerca del Consiglio Regionale del Veneto, di ammettere all'interno del nuovo ATDesignato la suddivisione in due aree dello stesso territorio comunale, distinguendone le zone di centro abitato, artigianali - industriali da quelle rurali;
- che il Comune di Fonte ha beneficiato di contributi del GAL e non intende recedere dalla società per spirito di leale collaborazione e per continuare a sviluppare la politica di aggregazione territoriale fiduciosa di beneficiare anche di "economisti indirette" derivanti da interventi in comuni contermini
- che la partecipazione viene mantenuta in considerazione del fatto che il Comune può comunque essere riammesso nell'ambito territoriale come da richiesta del'Ottobre 2015;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell'allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'Allegato A, e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri **FAVOREVOLI** in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente, salva la possibilità di rideterminarsi qualora emergano nel corso dell'anno nuovi elementi tecnici tale da supportare scelte programmatiche diverse;
4. di dare atto che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 28-09-2017 - Pag. 9 - COMUNE DI FONTE

- una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
5. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato A);
 6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
 7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
 8. vista l'urgenza di deliberare entro il 30 Settembre 2017 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con richiamo all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO

F.to (Massimo Tondi)

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **CONTRARIO**

IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
F.to Griggion Giuseppe

Visto di regolarità e completezza
dell'ISTRUTTORIA
F.to Bergamin Antonella

Parere in ordine alla regolarità contabile

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **CONTRARIO**

☐ Si attesta che l'atto **non comporta oneri riflessi diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Griggion Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riportati nella presente deliberazione;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- il Regolamento dei controlli interni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i preventivi pareri favorevoli resi dai Responsabili dei settori interessati per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione;

Il Sindaco spiega che è un adempimento obbligatorio da approvare entro il 30 Settembre. Bisogna esaminare i dati contabili delle società partecipate ed evidenziare i cambiamenti avvenuti rispetto al Piano di Razionalizzazione adottato nel 2015. Il Sindaco elenca gli enti partecipati dal comune di Fonte e segnala che l'unica Società che presenta criticità è ASCOHOLDING in quanto non ha dipendenti e, secondo la normativa vigente, non può rimanere in questa situazione pena la dismissione.

La soluzione che si propone per superare la criticità è la fusione con ASCO TLC. Il Sindaco precisa che il lavoro istruttorio sulla proposta di deliberazione è stato fatto dal gruppo di lavoro dei Segretari comunali, data la complessità della questione. Il Sindaco precisa che l'indirizzo politico è la fusione con ASCO TLC, salvo ulteriori elementi contabili o rilievi da parte della Corte dei Conti che contestino tale scelta. A fronte di nuovi elementi l'Amministrazione rivaluterà la propria scelta anche rideterminando la propria volontà e quindi ritornando in Consiglio per una scelta diversa. Il Sindaco richiama la nota della Plavisgas, segnalando che tale parere è stato esaminato dagli amministratori, ma rimane ferma per il momento la volontà di fusione con ASCO TLC visto che è un parere formulato da un socio privato dell'azienda il cui unico interesse è economico.

Il Consigliere Libralato segnala che è difficile prendere decisioni vista la complessità della questione. Richiama agli articoli apparsi sulla stampa di recente che evidenziano la tardività con cui è stato affrontato il problema dal Consiglio di Amministrazione della società e Assemblea dei soci oltre alla presenza di soluzioni politiche molto diverse tra loro sulle sorti societarie, indipendentemente dal colore politico. Condivide la scelta operata dal Consiglio, visto che una scelta è necessaria, con la possibilità di rideterminarsi. Comprende e condivide la scelta della fusione con ASCO TLC, società utile e necessaria per la diffusione dei servizi di rete.

Il Sindaco condivide le difficoltà nel prendere decisioni su questioni così complesse, fermo restando che il socio privato ha interesse a convincere i Comuni a vendere le azioni e far quotare la società in borsa per ottenere un maggior utile economico dalla compartecipazione. Segnala la criticità della norma nel punto in cui obbliga la dismissione della società perché priva di dipendenti indipendentemente dal fatto che la società produce utili. Molti sono stati i dividendi di Ascoholding destinati e distribuiti ai Comuni. La Società poteva semplicemente assumere 6 dipendenti e rispettare formalmente la norma.

Il Consigliere Libralato segnala che il tema è complesso, rileva la mancanza di una "governance" unitaria, evidenziando che la molteplicità delle scelte politiche si riverserà nell'assemblea della Società determinando una impossibilità di deliberare e l'obbligo di affrontare il problema successivamente. Anticipa la dichiarazione di voto di ASTENSIONE.

CON L'ASSISTENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA del Segretario Comunale;

Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti n. 08;
Consiglieri votanti n. 07;
Consiglieri favorevoli n. 07;
Consiglieri astenuti n. 1 (Libralato);

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente, salva la possibilità di rideterminarsi qualora emergano nel corso dell'anno nuovi elementi tecnici tale da supportare scelte programmatiche diverse;
4. di dare atto che:
 - una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicato nella sezione

“Amministrazione trasparente”; sotto sezioni “Enti controllati” e “Società partecipate” del sito internet di questo Comune;

- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente;
5. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato A);
 6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
 7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

VISTA l'urgenza di deliberare entro il 30 Settembre 2017, **con successiva separata votazione**, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 08;
Consiglieri votanti	n. 07;
Consiglieri favorevoli	n. 07;
Consiglieri astenuti	n. 1 (Libralato);

la suesesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALL.TO (A) ALLA

DELIB. C.C. N. 33/28.09.17

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

Comune di Fonte

Codice fiscale dell'Ente:

83002570261

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Antonella

Segretario Comunale

Cognome:

Bergamin

Recapiti:

Indirizzo:

Comune di Fonte, Via Monte Grappa, 17 - 31010 Fonte (TV)

Telefono:

0423948272

Fax:

0423948561

Posta elettronica:

segreteria@comune.fonte.tv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione e di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

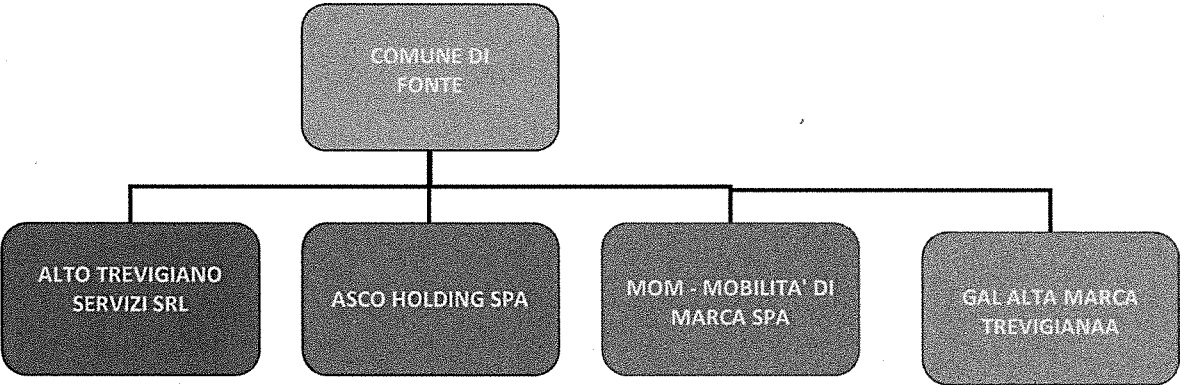
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti: (a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; (b) le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a); (c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno); (d) questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività attraverso Asco Holding è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016); (e) Asco Holding genera costantemente utili, le risorse vengono destinate per svolgere attività e funzioni istituzionali.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti: (a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; (b) le attività svolte da ATS srl, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a), come confermato anche dall'esito del recente referendum sull'acqua; (c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci; (d) questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte da ATS srl; lo svolgimento di tali attività attraverso tale società è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016); (e) genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni;

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da ATS srl rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nel settore del servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti: (a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; (b) le attività svolte da MOM spa, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a); (c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci; (d) questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte da MOM spa; lo svolgimento di tali attività attraverso tale società è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016); (e) genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da MOM spa rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nel settore del trasporto pubblico locale (Regolamento CE n. 1370/2007).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☒
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale. La partecipazione del Comune al GAL dell'Alta Marca Trevigiana e concretizzare uno degli obiettivi comunitari di sviluppo del partenariato pubblico-privato. La costituzione di tale società è fatta salva dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 175/2016 e consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale dell'ambito territoriale rurale. Il GAL non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio. Viene mantenuto in quanto consente l'accesso a finanziamenti europei, altrimenti preclusi

2. Le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio d'ambito anche se attualmente il Comune di Fonte è stato escluso dall'ambito territoriale per cui non può beneficiare di contributi diretti. E' pur vero che il Comune di Fonte gode di benefici indiretti grazie agli interventi finanziati con i contributi del GAL da parte dei comuni contermini. E' intenzione del Comune preservare la partecipazione anche con la speranza di una nuova delimitazione d'ambito che comprenda anche Fonte.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASCO HOLDING S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico. (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,07
2014	24.463.828,95
2013	17.419.429,47
2012	14.297.066,94
2011	-10.115.888,86

Importi in euro	
Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Fusione con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di questo Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	231,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00
2013	227.905,00
2012	172.145,00
2011	800.993,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	10.555.974,00
Compensi amministratori	106.925,00
Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	47.745.718,00
2014	43.863.620,00
2013	43.096.854,00
FATTURATO MEDIO	44.902.064,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

☐

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

☐

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

☐

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

☐

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

☐

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da ATS srl, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale' e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipe del Comune, come confermato anche dall'esito del recente referendum sull'acqua.
Le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci: questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte da ATS srl; lo svolgimento di tali attività attraverso tale società è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (principio richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016); La Società ATS srl genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: MOM - MOBILITA' DI MARCA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Azienda erogatrice di servizi di trasporto pubblico di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, ecc., nonché attività ad esse ausiliari (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	587,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	122.053,00
2014	205.932,00
2013	21.067,00
2012	694.908,00
2011	0,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	26.010.253,00
Compensi amministratori	70.939,00
Compensi componenti organo di controllo	21.840,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	41.193.493,00
2014	48.294.545,00
2013	12.072.789,00
FATTURATO MEDIO	33.853.609,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale' e sono funzionali ai servizi alla persona, allo sviluppo economico della comunità e costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune.

Le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci: il Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte da MOM spa; lo svolgimento di tali attività attraverso tale società è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (principio richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016).

La Società genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: GAL ALTAMARCA 'TREVIGIANA SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.075,00
2014	856,00
2013	790,00
2012	1.570,00
2011	358,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	68.873,00
Compensi amministratori	8.516,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	163.021,00
2014	161.680,00
2013	193.136,00
FATTURATO MEDIO	172.612,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale. La partecipazione del Comune al GAL dell'Alta Marca Trevigiana, oltre a concretizzare uno degli obiettivi comunitari di sviluppo del partenariato pubblico-privato, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo del proprio ambito territoriale rurale. La società non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio. In passato è già stato attuato un processo di razionalizzazione mediante fusione con altri GAL presenti nel territorio provinciale.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Diretta	Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato	1,54	La scelta di mantenimento considera che la società svolge una attività di produzione di servizio, quale il servizio idrico integrato considerato strategico per il Comune, in linea con i risultati del referendum "sull'acqua bene comune" del 2011. E' pertanto una partecipazione strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune. Non è possibile la internalizzazione delle attività svolte dalla società in quanto la legge vieta la gestione dei servizi affidati se non negli ambiti territoriali ottimali. In relazione alla esiguità della quota di partecipazione è difficile optare per modalità alternative di gestione (ad esempio aziende speciali). La società registra risultati di esercizio positivi. E' già stato attuato un processo di razionalizzazione, previsto nel piano comunale di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del Comune ai sensi della L. 190/2014, mediante la fusione per incorporazione, avvenuta nel corso del 2017, della Società Schievenin Alto Trevigiano SRL (gestore del patrimonio idrico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000) partecipata direttamente dal Comune. Prima di tale fusione la partecipazione in ATS da parte del Comune era pari a 1,48%.
Dir_3	MOM - MOBILITA' DI MARCA SPA	Diretta	Azienda erogatrice di servizi di trasporto pubblico di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie ecc.. Nonché attività ad esse ausiliari	0,27	La scelta di mantenimento considera anzitutto che la società ha da sempre svolto attività di produzione di beni e servizi strettamente collegati con lo sviluppo economico e civile del territorio dei Comuni soci, compreso questo Comune, e quindi questa attività è ritenuta politicamente necessaria e strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Non è attuabile una internalizzazione delle attività e in relazione alla esiguità della partecipazione è difficile optare per modalità alternative di gestione. E' una società che genera costantemente utili, non è mai in perdita ed accresce in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni. E' già stato attuato un processo di razionalizzazione ai sensi del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del Comune ai sensi della L. 190/2014, mediante la fusione per incorporazione in MOM, avvenuta nel corso del 2016, delle società CTM Servizi srl e Marca Riscossioni spe, entrambe partecipate direttamente dal Comune. Prima di tale fusione la partecipazione in MOM da parte del Comune era pari a 0,1023668%.
Dir_4	GAL - ALTAMARCA TREVIGIANA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Diretta	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio	1,35	La partecipazione del Comune al Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana, organismo pubblico-privato previsto da un Regolamento comunitario consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo del proprio ambito territoriale rurale. La società non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio. In passato è già stato attuato un processo di razionalizzazione mediante fusione con altri GAL presenti nel territorio provinciale. La partecipazione è pertanto ammessa dalla normativa europea di riferimento e della art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016. Il Comune attualmente è stato escluso dall'ambito territoriale di intervento, anche se in passato ha beneficiato di contributi. L'Amministrazione è in attesa di essere riammessa all'ambito di intervento a seguito di richiesta di rideterminazione degli ambiti.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a)

Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: **(a)** **Quota di partecipazione detenuta:** **(b)**

Denominazione società partecipata: **(c)**

Tipo partecipazione: **(d)**

Attività svolta: **(e)**

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

☐ Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC s.p.a., società con un capitale sociale di euro 3.912.177 controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%), rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti) e nel contempo ad attuare una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società. Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico attuando servizi diretti alla comunità locale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000. Asco TLC ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune e consente l'operatività allo sportello UNIPASS, piattaforma informatica su cui i comuni gestiscono lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e sportello unico edilizia (SUE). Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con un utile di euro 1.597.000. Asco TLC ha un consiglio di amministrazione di 5 componenti, un collegio sindacale di 3 componenti; la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione. Lo schema di delibera sarà oggetto di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U.S.P. e soggetta al parere del revisore dei conti.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Un anno dall'approvazione del presente atto di ricognizione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La fusione, cos' come illustrata, comporterà un risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una, tra cui i costi per il venir meno del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della società di revisione di Asco TLC. La stima dettagliata dei risparmi verrà redatta nel progetto di fusione. In ogni caso resta salva la possibilità del Comune di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding vista l'esigua quota partecipativa dell'Ente nella società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione	Dir_1	ASCO HOLDING S.P.A.	0,20	Un anno dall'approvazione del presente atto ricognitivo	NO

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to TONDI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BERGAMIN ANTONELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05-10-17 .



[Signature]
IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE

(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ildecorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo on-line del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009).
- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to GAZZOLA LUISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
